

Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili
 ai sensi dell'art. 8, c. 6 della legge n. 36 del 22/02/2001 e smi
 e dell'art. 9 cc. 7, 8, 9 della legge regione Lazio n. 19 del 23/11/2022
nonché per l'adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico

Allegato A
INDIVIDUAZIONE DEI SITI SENSIBILI

Relazione illustrativa
Elab. 0

ROMA



RISORSE
 — PER ROMA spa —

Assessorato all'Urbanistica
 Assessore ing. Maurizio Velocchia

Amministratore Unico
 Dott. Simone De Santis

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
 Direttore arch. Gianni Gianfrancesco

Direzione Coordinamento Tecnico Operativo
 Direttore arch. Massimo Mengoni

Direzione Pianificazione Generale
 Direttore arch. Silvia Capurro

Area Progetti Strategici
 Direttore arch. Daniela Santarelli

Responsabile dell'Ufficio Stazioni Radio Base
 dott.ssa Anna Nardini

Gruppo di Lavoro
Progetto e Supporto Tecnico per la Telefonia Mobile
 arch. Sonia La Rosa (Resp. Progetto)
 arch. Mascia Facchinetti, Alessandro Dezzi,
 Fabrizio Nicolai (Ref. SRB)

Responsabili raccolta dati
 arch. Laura Soresi
 arch. Serena Scolastico

Progetto di sistematizzazione e informatizzazione GIS e costruzione dati per SIT
 arch. Gianfrancesco Greco (Resp. Progetto)

Segreteria Tecnica
 dott.ssa Ilenia Scaramozza

Gennaio 2023

Indice

PREMESSA.....	1
INDIVIDUAZIONE DELL'ELENCO DELLE ATTREZZATURE CLASSIFICABILI COME SITI SENSIBILI.....	2
I criteri	2
La metodologia	2
L'ELENCO DEI SITI SENSIBILI	9
L'INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEI SITI SENSIBILI E GLI ATTRIBUTI	11

Premessa

L'individuazione di un elenco di aree e attrezzature classificabili come siti sensibili, il loro censimento e l'individuazione cartografica si inquadrano nell'ambito delle attività previste dalla L. n. 36/2001 "Legge Quadro sull'inquinamento elettromagnetico" e ss.mm.ii., la quale sancisce la possibilità dei comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia.

La presente relazione descrive la metodologia adottata e i risultati conseguiti riguardanti la definizione del suddetto elenco. E, ancora, illustra sinteticamente l'organizzazione dei contenuti della banca dati messa a punto per la ricerca e la gestione delle informazioni riguardanti tali siti.

INDIVIDUAZIONE DELL'ELENCO DELLE ATTREZZATURE CLASSIFICABILI COME SITI SENSIBILI

I criteri

I criteri adottati per individuare i siti classificabili come “sensibili” sono incardinati sulla volontà specifica di proteggere un tipo di utenza particolarmente fragile: bambini in tenera età, adolescenti, malati, anziani e persone diversamente abili.

Le attrezzature, di tipo pubblico e privato, sono state individuate e selezionate sulla base di questo principio e dei tempi di permanenza degli utenti “fragili”.

La metodologia

L'esame delle categorie di servizi rivolti, in particolare, agli utenti fragili distinte per tipo di funzione (Servizi sanitari, assistenziali, sociali, educativi, per l'istruzione, per l'aggregazione) ha dato esito al seguente elenco di attrezzature classificabili come siti “sensibili”: ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, centri diurni, centri residenziali, orfanotrofi, asili nido, scuole, oratori e parchi gioco (fig.1). Ad esse si aggiungono le carceri, che presentano una popolazione variegata per l'età, che va dai minori agli anziani, per la presenza di donne in stato di gravidanza, bambini che vivono fino ad una certa età con i genitori detenuti.

Per ciascuna di tutte le suddette voci è stato necessario fare riferimento alla normativa nazionale e regionale, che ne disciplina le funzioni e le caratteristiche e, inoltre, che stabilisce quali enti ne rilasciano i titoli autorizzativi di realizzazione e di esercizio. Quest'ultima informazione è stata necessaria per reperire i dati riguardanti le attrezzature esistenti, previste, programmate o, eventualmente, dismesse nel territorio comunale e lo sarà per i futuri aggiornamenti della banca dati.

Nei successivi quadri sinottici sono riportate le informazioni che caratterizzano ciascuna delle attrezzature in ordine alla corretta denominazione, alla descrizione delle funzioni svolte, al tipo di utenza, alle loro specifiche articolazioni in strutture che vi afferiscono e/o che sono assimilabili, al tipo di servizio offerto, ai riferimenti normativi che le regolamentano, agli enti competenti che ne rilasciano le autorizzazioni alla loro realizzazione e all'esercizio.




Fig. 1 Categorie di servizi e attrezzature.

(Per le carceri, non riportate nello schema, si rimanda alle successive tabelle)

ATTREZZATURA	DESCRIZIONE	ARTICOLAZIONE PER TIPI	TIPO DI SERVIZIO	LR	AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO
OSPEDALI	Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno.	<p>a) AZIENDE OSPEDALIERE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE; b) AZIENDE OSPEDALIERE REGIONALI; c) PRESIDI OSPEDALIERI DELLA U.S.L.; d) POLICLINICI UNIVERSITARI; ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO; e) OSPEDALI MILITARI; f) OSPEDALI CLASSIFICATI; g) CASE DI CURA. (Cfr.: Allegato 1 "Requisiti minimi autorizzativi" al Decreto Regione Lazio U0090)</p> <p>STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO PER POST-ACUZIE</p>	SANITARIO Pubblico	Decreto Regione Lazio U0090/2010	ROMA CAPITALE	REGIONE LAZIO
CASE DI CURA	Sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero di cittadini italiani o stranieri ai fini diagnostici, curativi o riabilitativi.	<p>Le case di cura si distinguono in: a) CASE DI CURA MEDICO-CHIRURGICHE GENERALI (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed a specialità mediche e chirurgiche); b) CASE DI CURA MEDICHE (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche); c) CASE DI CURA CHIRURGICHE (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche); d) CASE DI CURA POLISPECIALISTICHE (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale); e) CASE DI CURA MONOSPECIALISTICHE (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica); f) CASE DI CURA AD INDIRIZZO PARTICOLARE (neuropsichiatriche, sanatoriali, preventoriali, per la riabilitazione funzionale, ecc.)</p>	SANITARIO Privato	L.R. n. 4 del 3 marzo 2003 e ss.mm.ii.;	<p>ROMA CAPITALE MUNICIPI Realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie - Autorizzazione Procedimento diretto ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione per l'ampliamento, la trasformazione, il trasferimento di sede o per una nuova struttura sanitaria o socio-sanitaria, necessaria al rilascio della autorizzazione conclusiva all'esercizio, da parte della Regione Lazio. D.lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii. (art. 8 bis e 8 ter); L.R. n. 4 del 3 marzo 2003 e ss.mm.ii.; Regolamento Regione Lazio 26 gennaio 2007, n.2. e ss.mm.ii. D.Lgs.n.222/2016</p> <p>ROMA CAPITALE Provvedimento finale (con provvedimento dirigenziale) Autorizzazione alla realizzazione (e successiva comunicazione alla Regione Lazio del provvedimento di rilascio/diniego dell'autorizzazione stessa, entro 30 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento)</p>	REGIONE LAZIO
CASE DI RIPOSO	Struttura a prevalente accoglienza alberghiera in grado di assicurare anche interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale al fine di promuovere la partecipazione dell'anziano alla vita sociale del territorio (Cfr. Regione Lazio "Tassonomia delle strutture e dei servizi sociali del Lazio" Aggiorn. 30 giugno 2011)	<p>"Le strutture a ciclo residenziale per anziani si distinguono, indipendentemente dalla denominazione, nelle seguenti tipologie: (...) c) CASA DI RIPOSO, rientrante nelle strutture a prevalente accoglienza alberghiera, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), destinata ad accogliere persone anziane, autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, nella quale vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale; d) CASA-ALBERGO, rientrante nelle strutture a prevalente accoglienza alberghiera, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), destinata ad accogliere persone anziane autosufficienti, sole o in coppia, e consistente in un complesso di appartamenti provvisti di servizi sia autonomi sia centralizzati, ubicata in zone urbanizzate e fornita di adeguate infrastrutture e servizi sociali." (Art. 8 L.R. 41/2003)</p>	SOCIO ASSISTENZIALE	<p>art. 8 lett. c L.R. 41/2003; paragrafo III.B.3 D.G.R. n. 1305/2004</p> <p>Regolamento Regione Lazio 26 gennaio 2007, n.2. e ss.mm.ii.</p>	<p>ROMA CAPITALE MUNICIPI Autorizzazione al funzionamento e vigilanza strutture residenziali e semiresidenziali. Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura ed il funzionamento della struttura pubblica o privata a ciclo residenziale e semiresidenziale (che presta servizi socio-assistenziali a minori, adulti con disabilità, anziani, persone con problematiche psicosociali e donne in difficoltà) ed al successivo controllo sul mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi anche in caso di modifiche alle strutture o ai servizi offerti. L.R. Lazio n. 41/2003; Regolamento Reg. Lazio n.2/2005; Delib. G.R. Lazio n.1304 e n.1305/2004; Delib. G.R. Lazio n. 126/2015.</p> <p>ROMA CAPITALE Provvedimento finale (con provvedimento dirigenziale) Rilascio dell' autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura. In relazione alla funzione di vigilanza, nei casi previsti dalla normativa: • Sospensione dell'autorizzazione e chiusura dell'attività fino alla rimozione delle cause ostative. • Revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'attività</p>	ROMA CAPITALE
ORFANOTROFI		La L. 149/2001 prevede la chiusura degli orfanotrofi attraverso l'incentivazione delle adozioni, delle CASE FAMIGLIE etc. Ancora nel Lazio sono presenti alcuni orfanotrofi.	SOCIO ASSISTENZIALE			

ATTREZZATURA	DESCRIZIONE	ARTICOLAZIONE PER TIPI	TIPO DI SERVIZIO	LR	AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO
CENTRI DIURNI	<p>"Secondo quanto definito dall'articolo 1 comma 1 lettera b) della l.r. 41/ 2003 n. 41 che rimanda all'articolo 26 della l.r. 38/1996, il CENTRO DIURNO è una struttura di sostegno, di socializzazione, di aggregazione di tipo aperto, rivolta alla generalità degli utenti. E' collegato ed integrato con la rete dei servizi del territorio, si differenzia per le finalità in relazione alla tipologia di utenza, espleta attività di aggregazione culturale, educativa, ricreativa, sportiva, finalizzate all'integrazione sociale.</p> <p>In particolare, i Centri diurni per minori e per persone con disabilità o con problematiche psicosociali, a rischio di emarginazione e di disadattamento sociale, hanno una caratterizzazione comune in riferimento all'organizzazione interna, che prevede la presenza di figure professionali specifiche per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei progetti di assistenza e per lo svolgimento delle attività. I Centri diurni per anziani, chiamati Centri anziani, sono rivolti ad anziani autosufficienti e sono autogestiti." (art. 1 DGR 1304/2004)</p> <p>Il Centro diurno è un servizio socio-assistenziale, a carattere semiresidenziale, che accoglie, nelle ore diurne, soggetti disabili e fragili, i quali presentano una compromissione dell'autonomia, tale da impedire il normale svolgimento della vita quotidiana</p>	<p>CENTRO DIURNO PER ANZIANI FRAGILI (CEDEF) (Del. C.C. n. 152 del 1997; Del. G. C. n. 1506 del 27/7/1999) Il centro diurno per anziani fragili è un servizio che si configura principalmente come luogo di accoglienza, tutela e assistenza per le persone anziane con problemi di parziale o totale non autosufficienza, (...) e il decadimento cognitivo o anche forme depressive acute. Si individuano due tipologie di centro diurno, in base alla diversa intensità assistenziale: <input type="checkbox"/> i CENTRI DIURNI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTA INTENSITÀ ASSISTENZIALE (da realizzarsi attraverso un'attività integrata con le Asl) <input type="checkbox"/> i CENTRI DIURNI A MEDIA INTENSITÀ ASSISTENZIALE PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI O IN CONDIZIONE DI AUTOSUFFICIENZA FISICA che necessitano comunque di un supporto assistenziale durante l'arco della giornata.</p> <p>CENTRO DIURNO PER ANZIANI (Art. 1 e art. 4 L.R. 41/2003; par. I.B.4.4.c D.G.R. n. 1304/2004) Il servizio, gestito dagli stessi utenti, si rivolge ad anziani autosufficienti, o parzialmente non autosufficienti, residenti o domiciliati nel comune che abbiano compiuto i 55 anni d'età. Il servizio è teso ad offrire attività di tipo ricreativo e culturale, ludico-motorio, formativo-informativo e sociale. (Cfr. Regione Lazio "Tassonomia delle strutture e dei servizi sociali del Lazio" Aggiorn. 30 giugno 2011)</p> <p>CENTRO DIURNO PER MINORI (Art. 1 e art. 4 L.R. 41/2003; paragrafo I.B.4.4.a D.G.R. n. 1304/2004) Servizio polivalente, di sostegno, di socializzazione, di aggregazione o di recupero di tipo aperto, a diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza. A seconda della sua tipologia, espleta attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva, di terapia occupazionale finalizzate all'integrazione sociale.</p> <p>STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE PER ADULTI CON DISABILITÀ (art. 10 comma 1 L.R. 41/2003; paragrafo II.B.3 D.G.R. n. 1305/2004) Struttura caratterizzata da ospitalità di tipo diurno e finalizzata all'inclusione sociale delle persone con disabilità e al sostegno alla famiglia nel suo impegno di accudimento e di assistenza. Essa si pone come valida alternativa all'istituzionalizzazione della persona con disabilità e mira alla soddisfazione dei suoi bisogni di socializzazione e di assistenza riferiti ai diversi tipi di disabilità.</p> <p>CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ (Art. 1 e art. 4 L.R. 41/2003; paragrafo I.B.4.4.b D.G.R. n. 1304/2004) Servizio polivalente, di sostegno, di socializzazione, di aggregazione o di recupero di tipo aperto, a diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza.</p> <p>STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (art. 10 comma 1 L.R. 41/2003; paragrafo IV.B.4 D.G.R. n. 1305/2004) Struttura caratterizzata da ospitalità di tipo diurno per persone con problematiche psicosociali che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o di preparazione all'inserimento ed al reinserimento sociale, offrendo un contesto in grado di favorire la crescita personale, anche attraverso la partecipazione alla vita di gruppo e l'interazione con gli operatori.</p> <p>CENTRI DIURNI ALZHEIMER E ALTRE DEMENZE (ROMA CAPITALE) Centro semiresidenziale integrato (ASL- Municipio) per garantire la permanenza dell'anziano nel proprio contesto sociale. Destinatari: Persone affette dal morbo di Alzheimer o da demenza senile, in condizioni di gravità medio lievi</p> <p>STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI Struttura caratterizzata da ospitalità di tipo diurno per anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, finalizzata all'inclusione sociale dell'anziano, il sostegno alla famiglia e si pone come alternativa all'istituzionalizzazione (art. 10 comma 1 L.R. 41/2003; paragrafo I)</p>	<p>SOCIO ASSISTENZIALI</p>	<p>DGR 1304/2004</p> <p>art. 8 lett. c L.R. 41/2003; paragrafo III.B.3 D.G.R. n. 1305/2004</p> <p>Regolamento Regione Lazio 26 gennaio 2007, n.2. e ss.mm.ii.</p>	<p>ROMA CAPITALE MUNICIPI</p> <p>Autorizzazione al funzionamento e vigilanza strutture residenziali e semiresidenziali.</p> <p>Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura ed il funzionamento della struttura pubblica o privata a ciclo residenziale e semiresidenziale (che presta servizi socio-assistenziali a minori, adulti con disabilità, anziani, persone con problematiche psicosociali e donne in difficoltà) ed al successivo controllo sul mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi anche in caso di modifiche alle strutture o ai servizi offerti. L.R. Lazio n. 41/2003; Regolamento Reg. Lazio n.2/2005; Delib. G.R. Lazio n.1304 e n.1305/2004; Delib. G.R. Lazio n. 126/2015.</p> <p>ROMA CAPITALE</p> <p>Provvedimento finale (con provvedimento dirigenziale) Rilascio dell' autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura.</p> <p>In relazione alla funzione di vigilanza, nei casi previsti dalla normativa: Sospensione dell'autorizzazione e chiusura dell'attività fino alla rimozione delle cause ostative. Revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'attività</p>	<p>ROMA CAPITALE</p>
CENTRI RESIDENZIALI	<p>Strutture socio-assistenziali che offrono servizi di residenzialità e semi residenzialità alle persone con disabilità inviate dai Servizi Sociali.</p>	<p>Per "strutture residenziali" si intendono: Case Famiglia, Comunità Alloggio, Programmi per la semi-autonomia in appartamenti</p>	<p>SOCIO ASSISTENZIALI</p>		<p>ROMA CAPITALE MUNICIPI</p>	<p>ROMA CAPITALE</p>

ATTREZZATURA	DESCRIZIONE	ARTICOLAZIONE PER TIPI	TIPO DI SERVIZIO	LR	AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI RSA	Struttura non ospedaliera, ma comunque a impronta sanitaria, che ospita per un periodo variabile da poche settimane a qualche anno persone non autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche di più specialisti e di una articolata assistenza sanitaria. (Cfr. Regione Lazio "Tassonomia delle strutture e dei servizi sociali del Lazio" Aggiorn. 30 giugno 2011) Possono essere pubbliche (del Comune o della Asl), private convenzionate o completamente private. Nella stessa struttura possono esserci sia posti letto in convenzione, sia privati.	<p>"1. Le RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (di seguito denominate RSA) sono strutture sanitarie residenziali gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.</p> <p>2. Nell'ambito delle RSA sono organizzati, ove possibile, anche servizi semiresidenziali diretti a persone parzialmente autosufficienti o non autosufficienti.</p> <p>3. L'intervento residenziale nei confronti delle persone autosufficienti di cui al presente articolo, effettuato attraverso la R.S.A., è proprio del servizio sanitario." (Art. 1 "Definizione delle residenze sanitarie assistenziali" del Regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1)</p> <p>"Le RESIDENZE PROTETTE (R.P.) sono strutture sanitarie residenziali socio-sanitarie gestite da soggetti pubblici o privati che erogano prestazioni sanitarie e riabilitative finalizzate all'inserimento sociale e alla prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale. Ospitano, anche in permanenza, persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, affette da patologie croniche e disabilità stabilizzate, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o di trattamenti riabilitativi intensivi o estensivi. (...) Destinatari - senescenza - riferita a persone anziane con temporanea, totale o prevalente limitazione della propria autosufficienza per patologie cronico-degenerative ... - disabilità complessa - riferita a persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista non assistibili a domicilio e che necessitano di una risposta assistenziale continuativa a carattere residenziale." (Cfr.: Allegato 1 "Requisiti minimi autorizzativi" al Decreto Regione Lazio U0090)</p>	SANITARIO SOCIO ASSISTENZIALE	Regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1 Legge Regionale 4/03, D.G.R. 424/06, D.C.A. U0090/10, D.C.A. 103/10	ROMA CAPITALE Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute Autorizzazione e Vigilanza strutture - Residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili R.S.A Residenze protette (R.P.)	REGIONE LAZIO
ASILI NIDO	Servizio di interesse pubblico che accoglie i bambini fino a 3 anni di età, concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione. (Cfr. Regione Lazio "Tassonomia delle strutture e dei servizi sociali del Lazio" Aggiorn. 30 giugno 2011)	<p>All'interno di questa voce vanno indicati anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ASILI NIDO AZIENDALI: servizio di interesse pubblico presso il luogo di lavoro che accoglie i bambini fino a 3 anni di età. <input type="checkbox"/> MICRO-NIDO: destinato alla cura e all'accoglienza dei bambini dai 3 ai 36 mesi e può presentarsi come unità aggregata alle scuole materne, od altre strutture idonee esistenti o come nuclei decentrati di asili nido. <input type="checkbox"/> MICRO-NIDO AZIENDALI: ha una recettività compresa tra i 6 ed i 19 bambini. Protocollo d'intesa (2002) Il Comune di Roma e l'Unione degli Industriali di Roma Nidi e Micronidi aziendali, e stipula convenzioni tra l'Amministrazione e aziende che accoglieranno bambini inseriti nelle liste di attesa dei Nidi comunali. <p>SPAZIO GIOCO O SPAZIO BE.BI. E IL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE rientrano in questa categoria di servizi ma non sono sostitutivi degli asili nido. (Cfr. Regione Lazio "Tassonomia delle strutture e dei servizi sociali del Lazio" Aggiorn. 30/06/2011)</p>	SOCIO EDUCATIVO Servizi all'infanzia	L.R. 5/1973 e succ. mod. L.R. 39/1973; L.R. 62/1976; L.R. 38/1977; L.R. 61/1978; L.R. 59/1980; Art. 24bis L.R. 59/1980; Art. 6 L.R. 59/1980; Art. 24 bis L.R. 59/1980 L.R. 67/1990; L.R. 3/2000) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/03	ROMA CAPITALE Municipio territorialmente competente rilascia l'autorizzazione all'apertura e funzionamento della struttura.	ROMA CAPITALE Municipi
SCUOLE (ISTRUZIONE DI BASE)	Le scuole erogano servizi educativi e per l'istruzione dal grado dell'Infanzia fino alle Secondarie di secondo grado.	<p>All'interno di questa voce vanno indicati:</p> <p>a) SCUOLA DELL'INFANZIA per i bambini da 3 a 6 anni;</p> <p>b) primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di 8 anni, articolato in</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA ELEMENTARE (5 anni di durata) obbligatoria per i bambini da 6 a 11 anni; <input type="checkbox"/> SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO/SCUOLA MEDIA (3 anni di durata) obbligatoria per alunni da 11 a 14 anni; <p>c) secondo ciclo di istruzione : 2 bienni più un monoennio conclusivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (obbligatoria per ragazzi dai 14 ai 16 anni, non obbligatoria per ragazzi dai 16 ai 19 anni) <p>Sono scuole del secondo ciclo di istruzione: Licei, Istituti tecnici ed Istituti professionali.</p> <p>c) CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (ai sensi dell'art. 1, c. 1 del Regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, organismi che offrano servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni)</p>	ISTRUZIONE E FORMAZIONE		ROMA CAPITALE	MIUR Ufficio Scolastico Regionale REGIONE LAZIO

ATTREZZATURA	DESCRIZIONE	ARTICOLAZIONE PER TIPI	TIPO DI SERVIZIO	LR	AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO
ORATORI	<p>La regione Lazio riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio o attività similari.</p> <p>Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1 Legge 1 Agosto 2003, n. 206</p>	<p>ORATORI Attività finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e adolescenziale condividendo l'istanza educativa della famiglia e supplendo alla stessa in casi di condizioni minorili disagiate.</p> <p>CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) Il Centro si propone come luogo di incontro per gli adolescenti e i giovani del territorio: uno spazio in cui trovare occasione di socializzazione, di aggregazione, di gioco. "Per CAG si intende un'organizzazione sufficientemente stabile, attiva da almeno un anno sul territorio romano, con una capacità logistica adeguata, a carattere non residenziale, le cui attività – di carattere educativo non formale – sono dirette principalmente ad adolescenti tra i 13 e i 18 anni. Il centro può essere collegato (ma non è coincidente) con istituzioni di istruzione ed educazione formale". (Bandi promossi dai municipi) "Centri Di Aggregazione Giovanile A Roma" Ricerca---intervento Per lo sviluppo del sistema cittadino dei centri di aggregazione per adolescenti Dicembre 2013. Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute.</p>	SOCIO EDUCATIVO AGGREGATIVO	L.R. 13 giugno 2001, n. 13 Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori Legge 1 Agosto 2003, n. 206 Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo	ROMA CAPITALE	
PARCHI GIOCO (AREE PER IL GIOCO DEI RAGAZZI E DEI BAMBINI)	<p>"Sono definiti PARCHI GIOCO tutti quegli spazi attrezzati, custoditi o incustoditi, destinati all'attività ludica di bambini e ragazzi solitamente fino a 14 anni [...]" "Sono escluse da questa definizione le aree sportive attrezzate anche se presenti all'interno di edifici scolastici (ad esempio campi di basket, tennis, pallavolo, calcetto). Sono esclusi inoltre i luna park, le fiere e le strutture temporanee e i parchi gioco di tipo avventuroso. [...]" (cfr.: "La sicurezza dei parchi gioco", Ministero delle Attività Produttive direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.)</p>	<p>LUDOTECHES "La ludoteca, sia pubblica che privata, si configura come un luogo finalizzato alla promozione e alla diffusione della cultura del gioco e del giocattolo. La ludoteca in sinergia con la famiglia ed ai servizi educativi, favorisce la crescita psico-fisica e l'acquisizione di abilità sia sul piano individuale che di gruppo nei soggetti durante l'età evolutiva, in quanto, attraverso le esperienze ludiche, i bambini ed i ragazzi sperimentano e sviluppano le capacità cognitive ed affettive, relazionali e comunicative, scoprendo i propri interessi ed attitudini. La ludoteca è un luogo d'incontro dove si conoscono, si costruiscono e s'inventano i giochi ed i giocattoli. La ludoteca può svolgere una funzione importante per facilitare l'integrazione dei minori in situazioni di disagio psico-sociale o portatori di disabilità. La ludoteca favorisce la socializzazione, le capacità creative ed espressive, lo sviluppo dell'autonomia degli utenti. S'intende per ludoteca pubblica, lo spazio gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale, ovvero affidato mediante apposita convenzione a terzi. In ogni caso la ludoteca non sostituisce le strutture educativo – scolastiche. La ludoteca deve rispettare i tempi di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, attraverso un orario di apertura rispettoso dei loro bioritmi, delle loro necessità relazionali e affettive con le figure genitoriali." "La ludoteca accoglie minori d'età compresa fra i tre e i diciassette anni. ..." Art.1 e Art. 2 del Regolamento comunale delle ludoteche pubbliche e private, di Roma capitale approvato con D.C.C.53/2005." La Regione Lazio, al fine di tutelare l'inalienabile diritto al gioco del bambino, così come sancito dall'articolo 31 della "Convenzione dei diritti del fanciullo" approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, promuove l'istituzione e la realizzazione delle LUDOTECHES, quale servizio culturale, ricreativo e sociale, destinato a bambini e ragazzi. (L.R. 11 Luglio 2002, n. 18 Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche) Spazio polifunzionale protetto destinato ai minori di età compresa fra i 3 ed i 17 anni, dove vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei minori. (Cfr. Regione Lazio "Tassonomia delle strutture e dei servizi sociali del Lazio" Aggiorn. 30 giugno 2011).</p>	RICREATIVI E SOCIALI		<p>ROMA CAPITALE</p> <p>Parchi gioco Direzione Gestione Territoriale, Ambientale e del Verde U.O. Programmazione e realizzazione del verde Ufficio Gestione e Progettazione aree ludiche e sportive</p> <p>Ludoteche "E' istituito presso il Dipartimento competente, l'Albo Comunale delle ludoteche pubbliche e private. Le ludoteche sono iscritte d'ufficio nell'Albo Comunale, all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, di cui all'art. 4 (Autorizzazione all'apertura della ludoteca)." Art. 6 del Regolamento comunale delle ludoteche pubbliche e private, di Roma capitale approvato con D.C.C.53/2005</p>	

ATTREZZATURA	DESCRIZIONE	ARTICOLAZIONE PER TIPI	TIPO DI SERVIZIO	LR	AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO
<p>CARCERI</p>	<p>Istituti penitenziari Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. (cfr. Ministero della giustizia, giustizia.it/glossario)</p>	<p>Gli istituti penitenziari appartengono alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni). - Casa di reclusione che è l'istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità. - Istituto penale per i minorenni adibito alla detenzione dei minori e giovani adulti. Gli IPM ospitano minorenni (oltre i 14 anni) o ultradiciottenni, fino ai 25 anni, qualora il reato cui è riferita la misura sia stato commesso prima del compimento della maggiore età. - Istituto per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive che può essere: <ul style="list-style-type: none"> · Colonia agricola. · Casa di lavoro. · Casa di cura e custodia. · Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) sostituito dalle strutture di cui al c2 art. 3-ter d.l. 211/2011 convertito dalla L. 9/2012 e Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) che, dal 1° aprile 2015, hanno sostituito le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari in attuazione dell'art 3-ter - Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, nel d.l. 211/2011 relativo a interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Gli ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e custodia sono stati, dunque, gradualmente dismessi anche se le norme citate della legge penitenziaria non sono ancora state cambiate. - Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il giudice può disporre presso gli Istituti a custodia attenuata (ICAM), la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata ad assisterla. - Istituti a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti (ICATT). Istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di attività ai quali collaborano i servizi pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitario regionale, gli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche. <p>(cfr. Ministero della giustizia, giustizia.it/glossario)</p>				<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Provveditorato Lazio-Abruzzo-Molise Istituti penitenziari per adulti per i quali è competente nella regione Lazio: Roma Rebibbia III casa Roma Rebibbia Nuovo Complesso Roma Rebibbia femminile Roma Rebibbia Roma Regina Coeli</p>

L'ELENCO DEI SITI SENSIBILI

L'elenco dei siti sensibili così costruito e che comprende le voci, ospedali, case di cura, case di riposo, orfanotrofi, centri diurni, centri residenziali, residenze sanitarie assistenziali, asili nido, scuole, oratori, parchi gioco e carceri, è meglio specificato per ogni tipo di attrezzatura nella seguente tab. 1) e con riferimento a quest'ultima: la voce *Ospedali* è stata declinata nelle proprie specifiche; come quella di *Case di cura*, che al pari degli ospedali è di carattere sanitario. La voce *Case di riposo*, che rientra nei servizi di tipo socioassistenziale comprende, per assimilazione, le Case albergo. I *Centri residenziali* ed i *Centri diurni*, debitamente specificati, rientrano anch'essi in questo tipo di servizi. Inoltre, le *Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)* e le Residenze Protette offrono entrambi servizi di impronta sanitaria, pur non essendo strutture ospedaliere. Le *Scuole* individuate si riferiscono a quelle che erogano servizi educativi e per l'istruzione dal grado dell'Infanzia fino alle Secondarie di secondo grado compresi i Centri di Formazione Professionale. Tra gli *Oratori* sono ricompresi anche i Centri di aggregazione giovanile; mentre gli *Orfanotrofi* sono stati in larga misura sostituiti dalle case-famiglia, come stabilito dalla Legge n. 149 del 28.03.2001. Gli *Asili nido* includono anche i micro-nido, gli Spazio gioco Be.Bi e il Centro bambini e famiglie. E ancora, i *Parchi gioco* si riferiscono esclusivamente alle Aree attrezzate per il gioco dei bambini, alle quali per assimilazione sono state incluse le ludoteche. Infine le *Carceri*, anch'esse sono state declinate nelle varie tipologie.

Tipo di struttura	Specifica
OSPEDALE	Aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione Aziende ospedaliere regionali Presidi ospedalieri della U.S.L. Policlinici universitari; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Ospedali militari Ospedali classificati Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per post-acuzie
CASA DI CURA	Casa di cura medico-chirurgiche generali Casa di cura mediche Casa di cura chirurgiche Casa di cura polispecialistiche Casa di cura monospecialistiche Casa di cura ad indirizzo particolare
CASA DI RIPOSO	Casa di riposo Casa albergo Struttura residenziale per anziani
ORFANOTROFIO	Ex orfanotrofi Casa famiglia
CENTRO DIURNO	Centro diurno per anziani fragili Centro diurno per anziani non autosufficienti ad alta intensità assistenziale Centro diurno a media intensità assistenziale per anziani parzialmente autosufficienti o in condizione di autosufficienza fisica Centro diurno per anziani Centro diurno per minori Struttura semiresidenziale per adulti con disabilità Centro diurno per persone con disabilità Struttura semiresidenziale per persone con problematiche psico-sociali Centro diurno Alzheimer e altre demenze (Roma capitale)
CENTRO RESIDENZIALE	Casa Famiglia Comunità Alloggio Programmi per la semi-autonomia in appartamenti
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) Residenza Protetta
ASILO NIDO	Asilo nido Asilo nido aziendale Micro-nido Micro-nido aziendale Spazio gioco o spazio be.bi. e il centro bambini e famiglie
SCUOLA	Scuola dell'infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado Scuola secondaria di secondo grado (Licei, istituti tecnici, istituti professionali) Centro di Formazione Professionale
ORATORIO	Oratorio Centro di Aggregazione Giovanile
PARCO GIOCO	Area per il gioco dei bambini e dei ragazzi Ludoteca
CARCERI	Casa circondariale Casa di reclusione Istituto per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive che può essere: <ul style="list-style-type: none"> · Colonia agricola. · Casa di lavoro. · Casa di cura e custodia. · Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) Istituti a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti (ICATT)

L'INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEI SITI SENSIBILI E GLI ATTRIBUTI

Il censimento dei “siti sensibili” è stato realizzato istruendo i dati nella disponibilità dell'Amministrazione capitolina (Strutture di linea e Territoriali) e degli altri Enti nazionali, regionali e provinciali che hanno competenza in materia.

Sono state individuate in totale 2966 attrezzature, rappresentati su cartografia nella forma geometrica di punto, di cui 766 sono rappresentati anche con il relativo poligono, ciò in relazione alla disponibilità delle informazioni.

Occorre rilevare che alcune attrezzature, evidenziate negli elenchi con un asterisco, necessitano di informazioni aggiornate sull'attuale destinazione d'uso edilizia da titolo abilitativo.

Lo strato informativo, realizzato in formato GIS, contiene per ciascuna attrezzatura gli attributi di seguito elencati:

ID poligono/punto	Identificativo di ogni singola attrezzatura
Tipo attrezzatura	Tipo fra quelli dell'elenco Fig.3)
Specifica	Specifica fra quelle dell'elenco Fig.3)
Denominazione	Denominazione della struttura
Natura giuridica	Pubblico/privato
Ente autorizzazione realizzazione	Ente che per competenza rilascia l'autorizzazione alla realizzazione
Ente autorizzazione esercizio	Ente che per competenza rilascia l'autorizzazione alla messa in esercizio
Municipio	Il Municipio nel quale ricade il sito sensibile
Indirizzo e Civico	Indirizzo completo
Località	Zona che non sia possibile indicare con indirizzo e civico
Latitudine	Coordinata geografica
Longitudine	Coordinata geografica
Proprietà	Pubblica o privata
Riferimenti catastali	Foglio, particella, sub
Tipologia	Fabbricato, pertinenza, terreno
Destinazione d'uso edilizia	Destinazione da titolo abilitativo
Destinazione d'uso edilizia temporanea	Destinazione che ha un termine di scadenza, per esempio, nel caso degli asili nido e le altre attrezzature simili di tipo privato che in molti casi sono collocate all'interno di complessi edilizi abitativi
Destinazione urbanistica	Informazione estrapolabile dal SIT dipartimentale (PRG)
Fonte dati	Fonte/i utilizzata per la compilazione delle informazioni
Identificativo della fonte dati	Identificativo della fonte/i utilizzata per la compilazione delle informazioni
Nota d'uso	Informazioni aggiuntive

La serie di elaborati “Individuazione dei Siti Sensibili” redatti su Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) Lazio, sono costituiti, oltre che dalla presente Relazione Illustrativa, dalla Tavola 1.a) di inquadramento comunale con allegato l'elenco dei Siti Sensibili ordinati e numerati per categorie, Elaborato 1.b e, inoltre, da quindici tavole, dalla 1.01 alla 1.15, di inquadramento municipale, queste ultime contengono al loro interno gli elenchi dei Siti Sensibili.